

Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Serio

n. 40.521 di repertorio e n. 15.254 di raccolta

o o o o o

Statuto della società a responsabilità limitata

"SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL"

o o o o o

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita, ai sensi della normativa vigente, una società a responsabilità limitata

a capitale interamente pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali denominata:

"SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA SRL".

Sulla società, a totale partecipazione pubblica inalienabile, l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte dei soci è realizzata, nel rispetto della legge, attraverso il presente statuto e mediante i contratti di servizio che potranno regolare i vari affidamenti di servizi.

La società, opera garantendo l'unitarietà della gestione del Servizio Idrico Integrato.

In conformità ed attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento comunitario e nazionale, per la configurazione ed il mantenimento del modello cosiddetto in house providing quale modulo organizzativo per lo svolgimento dei servizi pubblici locali, la società, è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli Enti pubblici territoriali serviti dal Servizio Idrico Integrato come definito dal Dlgs.152/2006.

Per "controllo analogo" ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) del Dlgs. n. 175 del 2016, si intende "la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta

controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante".

Articolo 2 - Sede sociale

1. La società ha sede in Darfo Boario Terme (BS) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice Civile.

2. La società può istituire e sopprimere sedi secondarie. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere agenzie, depositi, uffici amministrativi e di recapito a servizio dell'utenza.

3. Il domicilio dei soci e degli amministratori, nonché quello del revisore per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3 - Durata

1. La durata della società viene fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o ridotta, nei termini di legge, secondo deliberazioni dell'assemblea dei soci, previo parere favorevole del comitato unitario di cui all'articolo 10 del presente statuto.

Articolo 4 - Oggetto

1. La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il c.d. "Servizio Idrico"). La società ha per oggetto esclusivamente nell'interesse dei soci e del territorio, l'organizzazione, la promozione, la gestione e/o l'esecuzione in forma diretta e/o indiretta dei servizi di interesse generali delegabili o di natura strumentale nei limiti di legge. Nell'espletamento delle sue funzioni la società persegue gli interessi della collettività al fine di realizzare e promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali e del territorio di riferimento.

2. La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connessa con la gestione del Servizio Idrico indicati nello statuto e negli atti di indirizzo vincolanti degli organi sociali e del comitato.

3. La società realizza e gestisce esclusivamente, nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza e compatibilmente con la normativa vigente in materia, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi, prevalentemente per conto degli azionisti e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del Servizio Idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme pro tempore vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e di criteri di efficacia, efficienza, economicità e razionalizzazione dell'attività amministrativa nella gestione di servizi pubblici. Nei limiti di legge e di statuto, potrà svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, purché l'attività svolta a favore di soggetti privati, complessivamente considerata, sia residuale e comunque non sia prevalente rispetto a quella realizzata nei confronti degli enti soci.

4. La società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività nell'ambito del servizio idrico integrato, fermo restando il rispetto del divieto di sub-concessione delle attività. La società può operare in supporto o in accordo con altre società pubbliche per il perseguimento di fini istituzionali comuni o

condivisi.

5. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purché la parte prevalente dell'attività della Società sia comunque svolta a favore degli enti locali azionisti e le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati direttamente alla società.

6. La società assicura agli utenti, ai cittadini ed alle amministrazioni locali interessate le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

7. In ossequio al comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs.175/2016, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato sopraindicato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto di tale limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del D.L.gs. 175/2016. Nel caso di mancato rispetto del limite quantitativo la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti.

In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società con-

trollata. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4 del D.L.gs.

175/2016. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

8. In relazione all'affidamento diretto di servizi da parte dei soci, le clausole e le condizioni dei contratti di servizio che regoleranno gli affidamenti dovranno obbligatoriamente prevedere regole che assicurino agli Enti locali l'effettivo controllo sull'attività e sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi, garantendo che l'operato della società affidataria sia strettamente organico a quello dell'Ente affidatario.

Articolo 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila).

2. Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi dell'articolo 2482 c.c. o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2481 e 2481-bis c.c. e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera assembleare di aumento. Con le delibere di aumento del capitale sociale dovranno essere dettagliate le tipologie dei beni in natura (aziende, rami d'azienda, partecipazioni in società, immobilizzazioni materiali ed immateriali, ecc.) e dei crediti che possono essere oggetto di conferimento e che dovranno essere necessariamente, direttamente o indirettamente, strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato o di sue fasi.

3. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione in proporzione al numero di quote effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione al registro imprese alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

4. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi rami di attività o complessi aziendali) e di crediti.

5. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di sottoscrizione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione, può essere escluso o limitato ai sensi dell'art. 2481-bis c.c.

Articolo 6 - Prelazione

1. Il trasferimento di tutte o parte delle quote o dei diritti di sottoscrizione, per qualunque causa, può avvenire per atto tra vivi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del presente statuto.

2. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote ovvero il diritto di sottoscrizione su nuove quote emesse in caso di aumento di capitale, purché nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 del presente statuto, dovrà previamente inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, direttamente all'organo amministrativo, una offerta di vendita a favore degli altri soci disposti all'acquisto indicando le condizioni di vendita.

3. Il prezzo delle quote deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.

4. L'organo amministrativo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita provvederà a darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro imprese.

5. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata direttamente all'organo amministrativo, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquista-

re tutte le quote o i diritti di sottoscrizione offerti in vendita.

6. L'organo amministrativo provvederà a dare comunicazione all'offerente e ai soci che hanno esercitato la prelazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, delle proposte di acquisto pervenute entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.

7. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di sottoscrizione offerti in vendita, verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

8. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, esso, fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario, avrà comunque diritto di acquistare le quote o i diritti di sottoscrizione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un organo arbitrale che assumerà in tal caso la veste e le funzioni di organo arbitratore.

9. Ogni socio, in disaccordo sul prezzo o sulle condizioni, ha diritto alla nomina di un arbitro da individuarsi entro 30 (trenta) giorni rispetto al termine di cui alla comunicazione richiamata nel precedente comma. Se entro trenta 30 (trenta) giorni da tali nomine gli arbitri non si saranno pronunciati, la parte più diligente chiederà la nomina di un terzo arbitro al presidente del tribunale competente rispetto alla sede legale della società, che si pronuncerà in via definitiva. Nella propria valutazione l'organo sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché o-

	gni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine	
	della determinazione del valore delle quote. L'organo arbitratore comunicherà con-	
	temporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il	
	prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.	
	10. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta o la valutazione e non risulti che l'offer-	
	ta non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia	
	stato espresso il consenso, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà iscritto al	
	registro imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti ammini-	
	strativi e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri	
	soci.	
	11. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti	
	punti il diritto di prelazione, le quote saranno liberamente trasferibili purché a condi-	
	zioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatte salve le ulteriori limitazioni previ-	
	ste nel presente atto.	
	12. Il diritto di prelazione non spetta qualora il trasferimento venga effettuato nei con-	
	fronti di società e/o enti partecipati a maggioranza assoluta dal socio cedente.	
	13. La mancata osservanza delle disposizioni che precedono in materia di prelazione	
	determinerà l'inefficacia del trasferimento nei confronti della Società.	
	<i>Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni</i>	
	1. Il trasferimento delle quote possedute dagli enti pubblici locali è soggetta comun-	
	que (e cioè sia nella fase costitutiva che successiva) alle procedure concorsuali pub-	
	blicistiche, a prescindere dal diritto di prelazione o di accrescimento da parte dei pre-	
	cedenti soci di diritto privato, i quali eserciteranno tale diritto sui valori emersi a se-	
	guito delle citate procedure.	
	2. Con il termine "trasferire", si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi	

inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno, usufrutto, ecc.) su quote.

3. Il comitato di controllo potrà esprimere un parere negativo all'ingresso di nuovi soci e in tal caso il parere negativo dovrà essere comunicato e motivato sulla base di considerazioni economiche di convenienza o per la necessità di rispettare lo statuto sociale. Il parere è vincolante per gli organi societari.

Articolo 8 - Recesso

1. Il diritto di recesso compete a ciascun socio nei casi di legge.

2. Inoltre, ogni socio pubblico ha diritto di esercitare il diritto di recesso dal momento in cui, indipendentemente da ogni altra circostanza, venga meno, anche per sopravvenuti motivi, il controllo "analogo" sulla società relativamente ai servizi pubblici affidati. In tale ultimo caso, il socio ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione secondo il patrimonio netto contabile.

3. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo ai sensi della vigente normativa direttamente all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui: è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso; il socio recedente ha ricevuto la comunicazione che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso; il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

4. Gli amministratori dovranno annotare senza indugio al registro imprese l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla

sede della società.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia:

a) se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima;

b) se è deliberato lo scioglimento della società.

7. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'articolo 2473 c.c., salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo.

Articolo 9 - Assemblea

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni sono assunte in conformità della legge e dello statuto.

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate in prima ed in seconda convocazione, con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 10 - Esercizio congiunto del controllo "analogo"

1. I soci esercitano congiuntamente i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli organi ed organismi societari ed in particolare: possono convocare gli organi societari per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali; richiedono periodicamente e comunque almeno 2 volte l'anno, relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico finanziario; esercitano forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni delle amministrazioni affidanti.

2. Il controllo da parte dei soci affidanti, oltre che mediante le prerogative di socio così come definite dal diritto civile, viene svolto attraverso un Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo (di seguito "Comitato unitario").

3. Il Comitato unitario è formato da un rappresentante per ogni socio affidante indivi-

duato fra il legale rappresentante dell'ente, l'assessore delegato o un consigliere delegato pro tempore in carica.

4. Il funzionamento del Comitato unitario è regolato da un apposito regolamento deliberato dal Comitato stesso, ferma restando la regola per cui ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale.

5. Al Comitato unitario, quale organo attraverso il quale i soci affidanti esercitano, in maniera congiunta, un controllo sulla società "analogo" a quello esercitato sui propri uffici, sono attribuite le seguenti prerogative:

a) il diritto di esercitare nei confronti degli organi e degli organismi della società competenze e prerogative analoghe a quelle riconosciute al consiglio, alla giunta ed al sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento; in particolare, il Comitato unitario si esprime sulle linee strategiche ed operative della società, in modo da provvedere al necessario coordinamento dell'azione societaria con gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche affidanti; al Comitato unitario è attribuita la facoltà di impartire al consiglio di amministrazione direttive vincolanti in tema di politica aziendale, con precipuo riferimento alla qualità dei servizi prodotti e alle caratteristiche da assicurare per il soddisfacimento dell'interesse pubblico, nonché di porre il veto sul compimento di operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio a favore dei quali vengono prestati i servizi pubblici oggetto di affidamento;

b) il diritto di designare i componenti del consiglio di amministrazione, ivi compreso il presidente, nonché di esprimere parere vincolante sulla determinazione del relativo compenso;

c) il diritto di designare il revisore dei conti, nonché di esprimere parere vincolante

	sulla determinazione del relativo compenso;	
	d) il diritto di effettuare audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l'anno, il presidente;	
	e) il diritto di ricevere periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi inerenti l'oggetto sociale da parte degli organi di vertice della società con cadenza almeno semestrale;	
	f) il diritto di esprimere la propria autorizzazione, relativamente alle parti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi inerenti l'oggetto sociale, nei confronti dei seguenti atti degli amministratori;	
	g) presentazione del bilancio economico di previsione annuale, nonché dell'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione;	
	h) attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto o dismissione di quelli già esercitati;	
	i) acquisti ed alienazioni di immobili e di impianti, mutui ed altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 30% (trenta per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;	
	l) predisposizione di linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti.	
	6. Il Comitato unitario può fornire il proprio assenso al compimento degli atti di cui ai precedenti punti anche condizionando lo stesso a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico degli amministratori.	
	7. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione senza che sia stata richiesta ed ottenuta la medesima da parte del Comitato unitario ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta	

causa per la revoca degli amministratori.

8. Le prerogative di cui ai commi precedenti devono essere esercitate tempestivamente, in modo da non creare intralcio al normale funzionamento della società. In caso di inerzia o di ritardo, il consiglio di amministrazione è tenuto a rivolgere, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, al presidente pro tempore del Comitato unitario l'invito a provvedere all'esercizio delle suddette prerogative entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Dopo il decorso di tale termine, nel caso in cui vi sia urgenza di provvedere per evitare effetti pregiudizievoli alla società e ai soci, il consiglio di amministrazione è legittimato ad agire senza attendere le determinazioni del Comitato unitario. In ogni caso, il mancato esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti non comporta rinuncia agli stessi.

9. Il Comitato unitario può delegare alcune delle proprie funzioni ad uno o più comitati tecnici anche in modo differenziato in relazione alla specificità delle relative competenze.

10. Il Comitato unitario si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 6 (sei) mesi e in via straordinaria su richiesta:

a) di uno dei soci affidanti;

b) del legale rappresentante della società;

c) del consiglio di amministrazione.

Articolo 11 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

2. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convoca-

zione, nonché dell'ordine del giorno.

Articolo 12 - Partecipazione all'assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea:

a) i soci cui spetta il diritto di voto;

b) i soggetti cui per legge è riservato il diritto di intervento;

c) un rappresentante del Comitato unitario.

2. Ogni socio può farsi rappresentare, a mezzo di delega scritta, da altro socio da persona non socia, con osservanza del disposto o dei limiti dell'art. 2372 c.c.

Articolo 13 - Costituzione e deliberazione dell'assemblea

1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

Articolo 14 - Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in difetto, dal vicepresidente o dal consigliere di amministrazione più anziano.

2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo il caso in cui il verbale della assemblea sia redatta da un notaio.

3. Le deliberazioni della assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal presidente e, salvo che il verbale sia redatto da notaio, anche dal segretario.

Articolo 15 - Amministrazione della società

1. L'amministrazione della società è affidata, di norma, ad un amministratore unico, salvi i casi previsti dalla legge per cui l'assemblea possa nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri secondo quanto disposto dal D.Lgs.175/2016. Essi sono nominati la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito sono nominati dall'assemblea previa designazione del Comitato unitario secondo le prescrizioni e i requisiti disposti dall'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 nonché nel rispetto

della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica.

2. Quando l'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale, l'attribuzione di deleghe di gestione può essere eventualmente affidata ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

3. Nel caso di nomina di un vicepresidente la carica viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

4. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

5. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

6. L'amministratore unico o i consiglieri durano in carica un triennio, sono rieleggibili e spetta loro un compenso, il cui ammontare, nei limiti di legge, verrà fissato annualmente dalla assemblea, previo parere favorevole del Comitato unitario. Ad essi saranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento delle loro funzioni o nell'interesse della società.

7. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è investito dei poteri di legge per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nel rispetto delle attribuzioni dell'assemblea e del comitato unitario.

8. I componenti degli organi amministrativi possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 16 - Sostituzione degli amministratori

	1. In caso vengano meno per dimissioni o altra causa uno o più amministratori, il consiglio può provvedere alla surrogazione provvisoria, su indicazione vincolante del Comitato unitario.	
	2. Nell'eventualità in cui per dimissioni o cause diverse venissero a mancare la maggioranza dei consiglieri si intenderà dimissionario l'intero consiglio; gli amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare immediatamente l'assemblea per le nuove nomine, nel rispetto delle attribuzioni del comitato unitario.	
	3. Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza e quello dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri di nuova elezione, il consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri e le attribuzioni previsti dalla legge in conformità a quanto previsto dal presente statuto.	
	Articolo 17 - Riunioni del consiglio di amministrazione	
	1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri, dai sindaci, da ognuno degli enti soci affidanti o dal comitato unitario, con specifica indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In mancanza o impedimento del Presidente il consiglio di amministrazione può essere convocato dal vicepresidente, se nominato, o da un amministratore delegato, se nominato.	
	2. La convocazione del consiglio è fatta con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'udienza; nei casi di urgenza può essere effettuata via fax, telex o telegramma da spedirsi a ciascun consigliere e a ciascun sindaco almeno un giorno libero prima di quello previsto per la convocazione. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza del-	

la maggioranza dei consiglieri e la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. In mancanza delle formalità suddetta il consiglio di amministrazione è ritenuto valido in caso di presenza totalitaria dei consiglieri di amministrazione in carica e dei sindaci effettivi; in questo caso non si potrà validamente deliberare qualora un solo membro del consiglio di amministrazione o un solo sindaco effettivo dichiarino di non essere sufficientemente informato sull'argomento posto in discussione.

Articolo 18 - Verbale delle riunioni

1. Le deliberazioni sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal presidente della riunione e dal segretario.

2. Le disposizioni del presente e del precedente articolo si applicano anche alle riunioni del comitato unitario.

Articolo 19 - Rappresentanza della società

1. La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi spetta all'amministratore unico; in caso di organo collegiale spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, ai vice presidenti, se nominati, nonché all'amministratore delegato, se nominato, disgiuntamente l'uno dall'altro.

2. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione con opportuna delibera, previo parere favorevole del comitato unitario, potrà indicare compiti specifici all'interno dei quali potrà essere affidata la rappresentanza legale anche ad altro amministratore o a dirigenti.

3. In ossequio al disposto della L.190/2012, l'organo amministrativo o suoi delegati, per ogni atto di gestione ordinaria o straordinaria, dovranno munirsi della preventiva approvazione scritta o della firma congiunta del direttore e/o dei coordinatori di funzio-

ne per specifica materia, considerate necessarie figure tecniche.

Articolo 20 - Controllo legale dei conti

1. Nei casi previsti dalla legge o per decisione dei soci, la società nomina un organo di controllo o il revisore unico che può essere investito sia delle funzioni di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia di quelle di revisione legale (ex art. 14 D.Lgs. 39/2010).

2. L'assemblea provvede a fissare gli emolumenti dell'organo di controllo, previo parere favorevole del comitato unitario.

3. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile

4. L'organo di controllo riferisce al comitato unitario sul generale andamento della gestione sotto l'aspetto economico, patrimoniale e finanziario.

Articolo 21 - Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Il bilancio dovrà essere corredato da una relazione dell'amministratore unico o degli amministratori sull'andamento della gestione sociale, redatta in conformità dell'articolo 2428 c.c., fatto salvo il disposto dell'articolo 2435-bis, quarto comma, c.c., e dalla relazione dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2429 c.c.

4. Il progetto di bilancio e le prescritte relazioni dovranno essere inviate ai soci a cura dell'organo amministrativo almeno quindici giorni prima dell'assemblea annuale indetta per l'approvazione del bilancio stesso, anche mediante utilizzo di strumenti informatici.

Articolo 22 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come seguente:

a) il 5% (cinque per cento) a riserva legale sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale;

b) il residuo a riserva straordinaria per la necessità della società, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea dei soci.

Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione della società

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

3. Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 24 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta

1. La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti.

2. In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed ap-

plicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali affidati.

3. Sono fatti salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai soci affidanti nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari.

4. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente atto e/o dei successivi contratti di servizio dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo, coordinato e differenziato sulla società da parte dei soggetti affidanti, il Comitato unitario, ogni socio affidante o l'amministratore unico, o il Presidente del Consiglio di amministrazione propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.

5. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

Articolo 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto o disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge che regolano le società a responsabilità limitata nonché le norme speciali previste per le società a partecipazione pubblica.

Sottoscrizioni: Paolo Augusto Funassi

Alessandro Seriola (L.S.)